



# Région Autonome Vallée d'Aoste Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

15, Place de la République - 11100 Aoste -  
Tél. 0165/274933  
Télécopie/fax 0165/274904  
E-mail [entilocali@regione.vda.it](mailto:entilocali@regione.vda.it)

Département des collectivités locales,  
des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Direction des collectivités locales.

Dipartimento enti locali,  
servizi di prefettura e protezione civile.  
Direzione enti locali.

Prot. n. 5723/EELL  
Vs./Rif.

Funzionario referente:  
VUILLERMIN Patrizia (274907)

Al Sindaco del Comune di Ayas

e, p.c.,

Al Segretario del Comune di Ayas

Al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali

LORO SEDI

Aoste, le  
Aosta, 25/02/2003

## **OGGETTO: Elezioni comunali dell'anno 2003: primi adempimenti degli organi neoeletti.**

Considerato che con decreto del Presidente della Regione n. 99 in data 12 febbraio 2003, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale, sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Ayas, che si svolgeranno l'8 giugno p.v., si ritiene opportuno riassumere i primi adempimenti cui dovranno far fronte i neoeletti organi comunali ed, in particolare, il Consiglio comunale, il Sindaco e il Vicesindaco.

Il Consiglio comunale ora in carica, dopo la pubblicazione da parte del Sindaco del decreto di indizione dei comizi elettorali, che deve avvenire 45 giorni prima della data fissata per le consultazioni elettorali e, quindi, il **24 aprile 2003**, può adottare solo atti urgenti ed improrogabili.

La valutazione della sussistenza dei presupposti di "urgenza e improrogabilità" compete al Consiglio stesso, che ne dovrà fornire idonea motivazione nell'atto.

A tal fine si suggerisce di verificare se vi siano scadenze improrogabili fissate dalla legge o il rischio di un rilevante danno per l'Amministrazione, in conseguenza della mancata adozione di un determinato atto.

### **ORGANI COMUNALI: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Le modalità di elezione del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale, cosiccome la composizione del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, (Elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale), da ultimo modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3 e reperibile sul sito Internet della Regione ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)) sotto la voce "Enti locali".

La composizione e le modalità di nomina della Giunta comunale, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi comunali sono disciplinate, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) dallo statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, nell'ambito dei principi fissati dalla medesima legge.

**PRIMI ADEMPIMENTI DEI NEOLETTI ORGANI COMUNALI**

***Sindaco e Consiglio comunale***

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione del risultato elettorale (art. 11, comma 3, l.r. 4/1995) e quindi il **9 giugno 2003**.

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Sindaco stesso. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Presidente della Regione (art. 2, comma 4, l.r. 4/1995).

**1. Adempimenti obbligatori della prima seduta**

**1.1 Convalida degli eletti**

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni (art. 71 l.r. 4/1995).

In tale sede il Consiglio dovrà altresì verificare l'esistenza di eventuali cause di incandidabilità.

Qualora in sede di convalida si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 19, comma 2, della l.r. n. 4/1995 - vale a dire venga contestata ad uno o più componenti del Consiglio una causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità - il Consiglio comunale può procedere nella trattazione degli altri punti all'ordine del giorno dopo la convalida degli altri componenti, (art. 5, comma 8 bis, l.r. 4/1995).

§ ***incandidabilità***

Le cause di incandidabilità sono stabilite dall'art. 58 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

§ ***ineleggibilità***

Le cause di ineleggibilità sono stabilite dall'art. 15 della l.r. n. 4/1995, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 22/2001, per quanto concerne i consiglieri e, per quanto concerne il Sindaco e il Vicesindaco, anche dall'art. 9 della l.r. 4/1995, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 22/2001.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 17 della l.r. 4/1995, ai sensi della quale non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del Comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo.

§ ***incompatibilità***

Le cause di incompatibilità sono stabilite, per quanto riguarda i consiglieri dall'art. 16 della l.r. n. 4/1995, parzialmente modificato dall'articolo 3 della l.r. 22/2001 e per quanto riguarda il Sindaco e il Vicesindaco anche dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 4/1995.

§ ***contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità***

L'art. 19 della l.r. n. 4/1995 disciplina la procedura per la contestazione al componente di cause di ineleggibilità che si verificano successivamente all'elezione e di cause di incompatibilità che esistono al momento dell'elezione o sopravvengono ad essa.

§ **decadenza e surrogazione**

L'accertamento dell'esistenza di una causa di incandidabilità o ineleggibilità preesistente alla data fissata per la presentazione delle candidature comporta la pronuncia di nullità da parte del Consiglio comunale dell'elezione del consigliere e la sostituzione dello stesso con il primo dei non eletti.

L'accertamento di una situazione di incandidabilità verificatasi successivamente alle elezioni comporta la decadenza di diritto dell'amministratore e la conseguente surrogazione dello stesso.

La decadenza dalle cariche di consigliere, Sindaco e Vicesindaco per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o, su istanza di qualunque cittadino elettore del Comune o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale.

La decadenza può altresì essere promossa in prima istanza, da qualsiasi cittadino elettore del Comune o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale.

Le azioni di decadenza possono essere promosse anche dal Presidente della Regione. (art. 12 e 19, l.r. 4/1995).

**1.2 Giuramento da parte del Sindaco e Vicesindaco davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.**

**1.3. Nomina della Giunta, su proposta del Sindaco, secondo le modalità stabilite dallo Statuto adottato ai sensi della l.r. 54/98.**

Si rileva che nell'attuale sistema, mentre il Sindaco assume le piene funzioni all'atto della proclamazione della sua elezione, la Giunta viene nominata solo successivamente.

C'è, dunque, un periodo in cui il Comune rimane privo della Giunta, vale a dire dalle elezioni fino alla nomina della stessa da parte del Consiglio.

**1.4 Approvazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.**

**2. Altri adempimenti**

**2.1 Nomina dei rappresentanti del Comune presso la Comunità montana.**

Una delle competenze assegnate dalla legge al Consiglio comunale è la nomina dei propri rappresentanti presso la Comunità montana.

Il Consiglio della Comunità montana è, infatti, composto dal Sindaco o Vicesindaco di ciascun Comune e da due rappresentanti, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza del Consiglio comunale.

L'art. 76, comma 3 della l.r. 54/1998 sancisce che ogni Comune provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale. Si ritiene, pertanto, che il nuovo Consiglio debba provvedere alla designazione dei propri rappresentanti, se possibile, nella prima seduta consiliare.

**2.2. Elezione revisori dei conti**

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 64 del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, concernente l'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali della Valle d'Aosta, l'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dall'organo rappresentativo dell'ente locale e la sua durata corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto.

Il comma 4 dell'art. 64 del succitato regolamento stabilisce, inoltre, che "l'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo".

Si suggerisce, pertanto di provvedere alla nomina del revisore al più presto, iscrivendo tale oggetto nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare o in quella immediatamente successiva, al fine di rispettare il termine di cui sopra.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 69 del regolamento regionale 1/1999, con il medesimo atto di nomina l'ente deve stabilire sia il compenso da corrispondere all'organo di revisione, nell'ambito dei limiti massimi fissati, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2968 del 4 settembre 2000 pubblicata sul B.U.R. n. 46 del 24/10/2000, sia, eventualmente, le maggiorazioni previste ai sensi del comma 3.

Ad ogni buon fine si segnala che la succitata deliberazione è reperibile sul sito Internet della Regione ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)) sotto la voce "Enti Locali" seguendo il percorso "Comunicazioni e quesiti/Comunicazioni/Finanza e Contabilità"

#### **Sindaco**

Il Sindaco neoeletto assume le piene funzioni dopo la proclamazione della sua elezione e quindi il **9 giugno 2003**.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco eletto, questi viene sostituito dal Vicesindaco eletto, che rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale (art. 7, comma 1, l.r. 4/1995).

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, il Sindaco deve procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni. In caso di inadempimento il Presidente della Regione adotta i provvedimenti sostitutivi (art. 26, commi 5 e 6, l.r. 54/1998).

Non essendo fissato il termine entro il quale il Consiglio comunale deve definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, e tuttavia, essendo tale adempimento necessario affinché il Sindaco possa procedere alle nomine entro i 45 giorni, sarebbe opportuno inserire "gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune" nel più vasto argomento degli "indirizzi generali di governo" e poi sottoporli all'approvazione del Consiglio nella prima seduta consiliare dopo le elezioni.

A disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore  
(Nadia BENNANI)

PV/